

Le Regioni al voto di fronte alla IeFP: Molise e Friuli-Venezia Giulia

GIULIO M. SALERNO¹

In questi anni le Regioni cambieranno i governi regionali a seguito delle elezioni. Una domanda è legittima: quale modello scolastico (scuola paritaria) formativo (IeFP erogata dagli Enti di FP) i governi attuali lasciano ai successivi governi regionali? La Sede Nazionale CNOS-FAP ha elaborato una scheda informativa di base per ogni Regione. Si prosegue questo viaggio con altre due Regioni: Friuli-Venezia Giulia e Molise. Le schede sono anticipate da un'introduzione a cura del Prof. Salerno.

In Italy, after the elections, there will be a change in regional governments. A legitimate question is: which educational/vocational training model the current government will leave for future regional governments? The National Office of the CNOS-FAP Federation has developed a document to give information about every Italian Region. The second two Regions are Friuli-Venezia Giulia and Molise, the introduction is made by Prof. Salerno.

1. Premessa: il pluralismo dei modelli regionali di IeFP, le autonomie speciali e i vincoli unitari posti a livello nazionale

Tra le molteplici problematiche che vanno affrontate quando si esamina la IeFP a partire dalla disciplina costituzionalmente definita, occorre considerare anche il rapporto tra il pluralismo dei modelli di IeFP, la presenza delle autonomie regionali "speciali" e i vincoli unitari posti a livello nazionale.

Come noto, sulla base della Costituzione così come modificata nel 2001 (con la legge di revisione costituzionale n. 3/2001), le quindici Regioni cosiddette "di diritto comune", ovvero quelle a statuto ordinario, hanno competenza legislativa esclusiva in materia di IeFP, in quanto nell'art. 117, comma 3, Cost. l'"Istruzione e Formazione Professionale" è stata espressamente esclusa dalla competenza cosiddetta "concorrente" (cioè ripartita tra Regioni e Stato, al quale è riservata la disciplina dei "principi fondamentali") relativa alla "istruzione".

Conseguentemente, in materia di IeFP alle stesse Regioni spetta la competenza regolamentare così come la competenza di determinare a quale autorità territoriale (alle Regioni medesime, alle Città metropolitane, alle Province o ai Comuni) spettino le corrispondenti attribuzioni amministrative. E ciò ai sensi dell'art. 118, comma 2, Cost.

¹ Ordinario di Istituzioni di diritto pubblico presso l'Università di Macerata.

Per quanto concerne le cinque Regioni cosiddette “ad autonomia speciale” (Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Trentino-Alto Adige e Valle d’Aosta), ovvero quelle che “dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale” (come prescritto nell’art. 116, comma 1, Cost.), esse dispongono in materia di formazione professionalizzante di specifiche e talora ulteriori competenze a seconda di quanto previsto nel relativo statuto.

Tuttavia, tali specifiche competenze vanno attentamente confrontate con le predette competenze che la Costituzione vigente – dopo la riforma costituzionale del 2001 – attribuisce alle Regioni di diritto comune in materia di IeFP, e tale confronto deve avvenire in base alla cosiddetta “clausola di salvaguardia” dettata con l’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001. Con questa clausola si è prescritto che le norme poste dagli statuti speciali – e quelle risultanti dai relativi decreti legislativi di attuazione – che risultino difformi dalla legge costituzionale predetta, non si applicano qualora quest’ultima comporti “*forme di autonomie più ampie*” rispetto a quelle già previste dagli statuti e, sino a quando non si procederà all’adattamento dei relativi statuti alla nuova disciplina costituzionale, si intendono sostituite da quest’ultima e dalla relativa normativa di attuazione. E ciò per una ragione di piena evidenza: le maggiori autonomie che nel 2001 sono state riconosciute in molteplici settori – tra cui proprio in tema di IeFP – alle Regioni di diritto comune non possono non essere automaticamente attribuite alle cinque Regioni che, per Costituzione, godono di autonomie speciali. Queste ultime, insomma, anche in materia di IeFP, devono disporre almeno della stessa autonomia che la Costituzione dal 2001 riconosce a tutte le Regioni di diritto comune.

Ad esempio, pertanto, nel vigente statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia – adottato con legge cost. 31 gennaio 1963, n. 1 – si prevede una specifica competenza legislativa concorrente, cioè subordinata ai “principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato nelle singole materie”, in tema di “istruzione artigiana e professionale successiva alla scuola obbligatoria” (vedi art. 5, comma 1, n. 15). È evidente che tale competenza regionale, risultando “meno ampia” rispetto a quella che è dal 2001 prevista per le Regioni di diritto comune in materia di IeFP, appare superata. Dunque, si deve applicare, anche per il Friuli-Venezia Giulia (e sempre in attesa di un futuro adattamento dello statuto speciale), le stesse e “più ampie” forme di autonomia che sono riconosciute dall’art. 117, comma 3, Cost. in materia di IeFP alle Regioni di diritto comune. Dunque, anche per il Friuli-Venezia Giulia vale quanto attualmente previsto per le Regioni di diritto comune in materia di IeFP.

Sulla base dell’autonomia attribuita alle Regioni nell’art. 117, comma 3, Cost. in materia di IeFP, quindi, l’ambito ordinamentale definito dalla stessa Costituzione come “Istruzione e Formazione Professionale”, è primariamente rimesso alle scelte adottate da ciascuna Regione mediante le rispettive normative legislative e rego-

lamentari, cui conseguono le politiche concretamente adottate dagli organi regionali (Consiglio, Giunta, Assessore competente, etc.) ed attuate dagli uffici amministrativi competenti (regionali o locali). Pertanto, ogni Regione, nell'esercizio dei predetti poteri autonomi, definisce il proprio sistema regionale di istruzione e formazione e, all'interno di quest'ultimo, il proprio "modello di IeFP" che risulta, quindi, stabilito dalle normative regionali (legislative e regolamentari) così come applicate in sede amministrativa dagli apparati competenti. Tali modelli regionali di IeFP, come noto, sono piuttosto differenziati. Anzi, mentre alcune Regioni, soprattutto nel Nord d'Italia, hanno strutturato modelli di IeFP efficaci o comunque sufficientemente funzionanti, in altre Regioni la IeFP è assai trascurata o addirittura del tutto pretermessa o assente. In questi ultimi casi, peraltro in spregio di una competenza costituzionalmente riconosciuta e in violazione di un diritto di cittadinanza – quello all'istruzione e formazione – costituzionalmente garantito, si dovrebbe parlare di un "modello zero" di IeFP!

Tuttavia, se l'autonomia costituzionalmente attribuita alle Regioni in tema di IeFP consente la differenziazione e quindi il pluralismo dei modelli regionali di IeFP, sussistono normative e indicazioni stabilite a livello nazionale che indirizzano e vincolano in senso unitario la modellistica regionale, anche quella delle Regioni ad autonomia speciale, determinando alcune regole essenziali che devono essere necessariamente comuni a tutti i modelli regionali di IeFP. E ciò perché, per un verso, la IeFP, in quanto ambito in cui si fornisce l'istruzione iniziale, consente l'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione; e, per altro verso, la IeFP, in quanto settore specifico in cui si articola il "sistema nazionale di istruzione e formazione", fa parte della più vasta materia della "istruzione". Per questi motivi, come ripetutamente affermato dalla Corte costituzionale, la disciplina regionale della IeFP è subordinata alla legge dello Stato almeno sulla base di due competenze legislative esclusive che sono attribuite allo Stato stesso in base all'art. 117, comma 2, lett. m e lett. Cost., rispettivamente in relazione alla "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale", e in relazione alle "norme generali sull'istruzione". Tali limiti, va precisato, riguardano anche le Regioni a statuto speciale – e dunque, nel nostro caso anche il Friuli-Venezia Giulia – allorché tali Regioni esercitano le competenze sulla base della predetta "clausola di salvaguardia" posta con l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001. Va ricordato, ad esempio, quanto detto dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 134 del 2006, su un caso simile in tema di livelli essenziali delle prestazioni in materia sanitaria: «La riconduzione delle attribuzioni dei soggetti ad autonomia speciale in materia sanitaria all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, implica però – come postulato dalle stesse parti ricorrenti tramite il richiamo all'art. 117, secondo comma, lettera m, della Costituzione – il contemporaneo assoggettamento delle stesse ai "limiti, espressi od impliciti, con-

tenuti nel nuovo Titolo V" della Costituzione (sentenza n. 383 del 2005), ed, in particolare, all'esercizio della competenza esclusiva dello Stato in punto di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali» (lo stesso principio è stato applicato anche nella sentenza n. 231 del 2017). Del resto, nella stessa legislazione regionale adottata dal Friuli-Venezia Giulia in tema di IeFP, questi vincoli di carattere unitario sono espressamente richiamati. Si veda, ad esempio, l'art. 12, comma 1, della legge reg. 21 luglio 2017, n. 27, ove si prescrive che: «*La Regione assicura, nel rispetto della normativa statale e dei livelli essenziali delle prestazioni, nonché al fine di prevenire e contrastare la dispersione scolastica e formativa, l'offerta di Istruzione e Formazione Professionale (...)*». Lo stesso principio è ripetuto in materia di ITS e IFTS nell'art. 13, comma 1, quando si afferma che «*La Regione assicura, nel rispetto della normativa statale e dei livelli essenziali delle prestazioni, un'offerta di formazione tecnica superiore di ITS e di IFTS*». Ed ancora i livelli essenziali delle prestazioni sono ribaditi tra le condizioni richieste in sede di accreditamento delle istituzioni formative della IeFP nell'art. 22, comma 1 lett. p, allorché si richiama espressamente il seguente requisito: «*[...] per quanto riguarda l'istruzione e formazione professionale, rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni previsti dalla disciplina statale*». Ed ancora, la vincolatività delle "norme generali sull'istruzione" appare evidentemente riconosciuta anche dal Friuli-Venezia Giulia, in quanto nella già ricordata legge regionale n. 27/2017 si richiamano, come atti giuridicamente vincolanti, due decreti legislativi che hanno posto "norme generali" attinenti alla IeFP quali il D.lgs. n. 226 del 2005 (vedi l'art. 4, comma 1, lett. g in cui la IeFP è definita proprio con riferimento ai "percorsi previsti dal capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226"), e il D.lgs. n. 13 del 2013 (vedi l'art. 21, comma 1, in cui si prescrive che su deliberazione della Giunta regionale è predisposto e aggiornato il Repertorio delle qualificazioni regionali e "in maniera funzionale alla correlazione e all'inclusione nel Repertorio nazionale dei titoli e delle qualificazioni professionali di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13").

Inoltre, è noto che una larga parte della disciplina della IeFP è il risultato della convergenza della volontà dello Stato e delle Regioni, convergenza che trova espressione nell'approvazione di molteplici "accordi" o "intese" o "pareri" in sede di Conferenza Stato-Regioni, o di Conferenza Unificata (Stato-Regioni-autonomie locali). Questo accade in quanto le competenze regionali in materia di IeFP sono strettamente intrecciate con quelle attribuite per Costituzione allo Stato, soprattutto in tema di istruzione e lavoro. In questi casi, quando cioè si verifica la "concorrenza di competenze" tra lo Stato e le Regioni, la Corte costituzionale richiede il rispetto del principio di "leale collaborazione", ossia il necessario coinvolgimento di entrambi i livelli istituzionali, quello statale e quello regionale, che non possono reciprocamente ignorarsi. Conseguentemente, le normative statali che, dal 2001 in

poi hanno disciplinato più o meno direttamente anche la IeFP, hanno previsto il concorso delle Regioni, mediante la predisposizione di atti congiunti, per l'appunto accordi o intese, ovvero la presenza di pareri espressi dalle Regioni stesse. Anche al rispetto di tali atti, indicazioni o indirizzi in cui si manifesta la leale collaborazione tra Stato e Regioni, dunque, sono necessariamente subordinati i modelli regionali di IeFP². Ed è per questo motivo che, frequentemente, tali atti sono richiamati nelle premesse e talora anche nel contenuto prescrittivo delle deliberazioni – legislative, regolamentari o amministrative – adottate in sede regionale in materia di IeFP. Ad esempio, nell'art. 7, comma 1 della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia si precisa che: «*La Regione garantisce la collaborazione interistituzionale con lo Stato, le Regioni e le Province Autonome attraverso gli organismi tecnici e istituzionali previsti a livello nazionale, per assicurare le funzioni di monitoraggio, valutazione e indirizzo nell'ambito dell'apprendimento permanente individuate all'interno degli accordi vigenti a livello nazionale*».

2. Le Regioni al voto e il modello regionale di IeFP: un'occasione di consapevolezza e di riflessione

Tutto ciò premesso, può ricordarsi che in due Regioni, cioè nel Lazio ed in Lombardia, si è già proceduto nel marzo del 2018 al rinnovo dei Consigli con apposite elezioni popolari, e che lo stesso è avvenuto in aprile e maggio in altre tre Regioni, Friuli-Venezia Giulia (29 aprile), Molise (22 aprile) e Valle d'Aosta (20 maggio), mentre successivamente, sempre nel corso di quest'anno, prima in Trentino-Alto Adige e infine in Basilicata si procederà al rinnovamento degli organi cui spetta determinare l'indirizzo politico-amministrativo regionale. Per queste sette Regioni – di cui tre a statuto speciale, e dunque fornite di particolari condizioni di autonomia anche in tema di IeFP –, l'evento elettorale è dunque l'occasione per verificare quale sia, proprio in queste Regioni, il modello concretamente utilizzato, in modo da offrire opportuni elementi di consapevolezza e di riflessione per coloro che saranno chiamati ad operare nell'interesse delle rispettive comunità, anche in ordine all'assunzione di decisioni vertenti su una questione di cruciale rilievo educativo,

² Un elenco esemplificativo e riassuntivo della normativa nazionale e degli atti adottati come “intese” o “accordi” tra Stato e Regioni, dal 2003 al 2015, è contenuto nella *Relazione ex lege 845/78 art. 20 sullo stato delle attività di formazione professionale*, Relazione predisposta dall'ANPAL e pubblicata in FOP, *Formazione orientamento professionale*, 2016, n.2-5, pp. 47 ss.; un elenco più esaustivo, sempre relativo agli atti adottati dal 2003 al 2016, è riportato nel *XV Rapporto di monitoraggio delle azioni formative realizzate nell'ambito del diritto-dovere*, luglio, Rapporto realizzato dall'INAPP e pubblicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Roma, 2017, in specie pp. 15 ss.

culturale, economico e sociale, quale la IeFP. Si tenga conto, tra l'altro, che in queste sette Regioni nell'anno formativo 2015-2016³ sono stati attivati ben 4419 percorsi formativi di IeFP, vale a dire quasi un terzo rispetto ai 15.093 percorsi complessivamente attivati in Italia, sia nelle istituzioni formative accreditate dalle Regioni, che nelle istituzioni scolastiche in regime di cd. sussidiarietà. Questi percorsi sono stati frequentati, in queste stesse Regioni, da 91.252 allievi, ovvero da quasi un terzo rispetto ai 308-308 allievi che in tutt'Italia hanno seguito percorsi triennali e quadriennali di IeFP. Si tratta, insomma, di Regioni ove, seppure con diverso rilievo, si manifesta una quota assai considerevole dell'intera esperienza nazionale di IeFP.

Allora, in questa sede si intende accertare, innanzitutto, se ed in quale misura le Regioni che nel 2018 procedono al rinnovo dei rispettivi Consigli, abbiano una più stringente necessità di intervenire sulle disposizioni legislative ivi vigenti in materia di IeFP. Soprattutto, occorre tenere conto del fatto che recentemente, cioè lo scorso anno, sono state introdotte numerose ed importanti novità a seguito dell'approvazione del decreto legislativo del 13 aprile 2017 n. 61 – pubblicato in Gazzetta ufficiale il 16 maggio 2017 ed entrato in vigore il 31 maggio 2017 – ove sono espressamente previste *“norme generali sull'istruzione”*, ovvero norme di principio che, come appena ricordato, vincolano anche la competenza legislativa cosiddetta esclusiva che è riconosciuta alle Regioni in materia di IeFP. Alcune di queste norme generali riprendono ed esplicitano quanto già disposto, altre innovano le disposizioni vigenti. Tra l'altro, non poche di queste norme generali sono poi rimesse alla successiva precisazione e concreta attuazione mediante successivi atti che risulteranno dalla convergenza della volontà tra lo Stato e le Regioni (decreti ministeriali previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, accordi in Conferenza Stato-Regioni, intese tra il MIUR e le singole Regioni, accordi tra ciascun Ufficio Scolastico Regionale e le singole Regioni). In ogni caso, il decreto legislativo in questione fornisce un apporto decisivo per delineare gli elementi essenziali, unitari e comuni del quadro complessivo dell'assetto dell'istruzione professionalizzante e, all'interno di quest'ultima, della IeFP in Italia. Va poi aggiunto che nel decreto legislativo n. 61/2017 si precisa espressamente che anche le Regioni a statuto speciale – nell'ambito delle competenze loro spettanti e dunque secondo quanto disposto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione – devono provvedere *“alle finalità”* indicate nel decreto stesso (vedi art. 14, comma 2). Tali finalità, possiamo qui aggiungere, costituiscono senz'altro *“norme fondamentali di riforma economico-sociale”*, cioè definiscono in modo innovativo l'assetto fondamentale di

³ Si tratta del XV Rapporto di monitoraggio sopra citato, e di cui si vedano, in particolare, le tabelle a p. 25 e p. 28.

un settore di particolare rilievo economico-sociale come è senza dubbio alcuno la IeFP. Per questo motivo, in base a quanto previsto negli stessi statuti speciali⁴, le predette finalità costituiscono vincoli che devono essere rispettati anche da queste Regioni nella disciplina della IeFP.

Considerata, quindi, la numerosità, la rilevanza, la sistematicità e l'innovatività delle *"norme generali sull'istruzione"* che risultano dal D.lgs. 61/2017, nell'immediato futuro il legislatore regionale è chiamato ad intervenire là dove risulti la presenza di disposizioni legislative regionali vigenti che non siano coerenti con le norme che, a livello nazionale, adesso definiscono i tratti unitari e nazionali entro i quali devono poi muoversi e declinarsi i singoli modelli regionali di IeFP. In altri termini, ciascun legislatore regionale non può non avvertire l'esigenza di assicurare, in una logica di compiutezza e sistematicità, che la complessiva disciplina del sistema regionale di istruzione e formazione sia coerente con i vincoli posti a livello nazionale in tema di IeFP. In definitiva, con questa analisi si intende sottolineare che i nuovi titolari degli organi legislativi regionali che nel 2018 si sono appena rinnovati o stanno rinnovando, prendano in seria considerazione l'esigenza di adeguare, correggere, modificare ed integrare la rispettiva legislazione regionale vigente in materia di IeFP, in modo che il rispettivo modello di IeFP sia effettivamente coerente sia con le *"norme generali sull'istruzione"* come risultanti dal D.lgs. 61/2017, sia con gli atti che saranno adottati in sede nazionale o territoriale con il consenso delle Regioni stesse (i decreti ministeriali adottati previa intesa con le Regioni, l'accordo Stato-Regioni o ancora le intese tra il MIUR e le singole Regioni o gli accordi tra gli Uffici Scolastici Regionali e le singole Regioni), per dare attuazione alle predette norme generali di attuazione. Se tale necessario e progressivo aggiornamento della legislazione regionale al D.lgs. 61/2017 e ai successivi atti di attuazione, non sarà approntato con l'indispensabile celerità, ne deriverà l'illegittimità (tecnicamente definibile come) sopravvenuta di una parte della normativa regionale e l'invalidità degli atti amministrativi che fossero adottati in applicazione delle discipline illegittime, con conseguente responsabilità degli amministratori anche dal punto di vista del danno all'erario innanzi alla Corte dei conti. Tra l'altro, tale invalidità, se non fosse rilevata d'ufficio dagli stessi organi competenti, potrebbe essere poi dichiarata in sede giurisdizionale in seguito a ricorsi successivamente presentati dai soggetti lesi nei rispettivi diritti e interessi giuridicamente rilevanti, con tutto ciò che ne deriverebbe in termini di incertezza e instabilità dei rapporti giuridici.

⁴ Vedi, ad esempio, art. 2 dello Statuto della Valle d'Aosta, e art. 4 dello Statuto del Trentino-Alto Adige, dove sono espressamente richiamate le "norme fondamentali di riforma economico-sociale" della Repubblica, quali limite per l'esercizio delle competenze legislative regionali. Sulla giurisprudenza costituzionale, relativamente alla permanente vincolatività delle "norme di riforma economico-sociale" rispetto alle leggi delle Regioni a statuto speciale, si veda, ad esempio, la sentenza n. 238 del 2013.

In secondo luogo, in questa sede si intende tratteggiare, mediante un'apposita scheda dedicata a ciascuna delle Regioni interessate, la struttura del modello di IeFP che trova concreta attuazione in applicazione delle scelte legislative ed amministrative ivi adottate, con specifico riferimento ai percorsi attivati, alle sedi di svolgimento, ai docenti, all'articolazione oraria, agli elementi caratterizzanti i percorsi di IeFP, alle questioni attinenti agli esiti, alle certificazioni e ai crediti, al governo del sistema regionale, ai destinatari, alla presenza o meno del quarto anno, ai costi finanziati, alla presenza dell'apprendistato per la qualifica ed il diploma ovvero al sistema duale, all'articolazione della filiera educativa professionalizzante e, per ultimo ma non da ultimo, alle politiche del lavoro adottate dalle Regione.

Dopo avere esaminato le Regioni Lazio e Lombardia nel primo fascicolo del 2018⁵, nel presente contributo ci si propone di delineare, in modo sintetico ma sufficientemente esaustivo, lo stato dell'arte della IeFP all'interno di altre due Regioni – il Friuli-Venezia Giulia e il Molise – che, nel corso della primavera del 2018, si sono avviate al rinnovo degli organi di indirizzo politico-amministrativo. Ciò al fine di comprendere quali siano, nella realtà effettuale, le modalità e le condizioni di operatività della IeFP, anche al di là di quanto potrebbe risultare a prima vista dal mero esame delle norme. Lo scopo, insomma, è quello di cogliere i modelli regionali di IeFP nel loro effettivo svolgersi e divenire, integrando opportunamente gli schemi astratti che sono delineati negli atti legislativi. Sempre allo scopo, che anima questi contributi, di consentire ai futuri legislatori regionali che saranno selezionati in via elettiva, di operare sull'assetto organizzativo e funzionale della IeFP davvero in piena "scienza e coscienza".

Circa le due Regioni qui in esame, Friuli-Venezia Giulia e Molise, va infine sottolineata una sostanziale differenza dal punto di vista della vigente disciplina legislativa.

Circa il Friuli-Venezia Giulia, proprio nel 2017 – dopo due mesi dall'entrata in vigore del D.lgs. n. 61/2017 – è stata approvata la legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 che – seppure con un titolo piuttosto anodino, "*Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente*" – ha dettato anche la normativa specificamente relativa al sistema regionale della IeFP. A tale disciplina è seguita la delibera della Giunta regionale n. 1553 del 22 agosto 2017 sulle "*Linee guida per la realizzazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale – Gli standard regionali*", che è stata corretta con la successiva delibera n. 847 del 30 marzo 2018. Sarà dunque particolarmente interessante verificare se ed in quale misura questo legislatore regionale abbia tenuto in considerazione le nor-

⁵ Cfr. SALERNO G.M., *Le Regioni al voto di fronte alla IeFP: Lazio e Lombardia*, in Rassegna CNOS, 2018, n. 1, pp. 125 ss.

me statali cui è costituzionalmente vincolato e che erano già entrate in vigore prima dell'approvazione della legge regionale in questione.

Circa la Regione Molise, invece, la disciplina legislativa sulla IeFP è praticamente opposta a quella del Friuli-Venezia Giulia, e rasenta una sorta di "stato di eccezionalità costituzionale" in relazione alla vigente disciplina delle competenze regionali. Infatti, in Molise l'ultima legge in materia di Formazione Professionale risale all'ormai lontano 1995 (legge regionale n. 10 del 30 marzo 1995), legge cui si diede applicazione con il regolamento regionale n. 1 del 1999. Dunque il quadro legislativo è addirittura precedente alla riforma costituzionale del 2001, così ignorando del tutto le competenze spettanti alla Regione stessa in materia di IeFP in base all'art. 117, comma 2, Cost. Ed infatti, può aggiungersi, non a caso queste risalenti normative legislative non sono richiamate nelle premesse degli atti di carattere regolamentare con cui l'Amministrazione regionale, per lo più dal 2010 in poi, ha regolato in concreto – in "via di fatto", potremmo aggiungere – l'assetto istituzionale del sistema regionale della IeFP. Si vedano, soprattutto, le seguenti delibere della Giunta regionale: n. 598 del 26 luglio 2010, sui percorsi della IeFP nella fase transitoria dell'anno scolastico 2010/2011 e ove è stata scelta la sussidiarietà integrativa; n. 83 del 14 febbraio 2011 (integrata con la delibera n. 431 del 14 giugno 2011) ove, recependo l'intesa raggiunta in Conferenza Unificata il 19 aprile 2010 sul nuovo ordinamento di IeFP e l'individuazione delle qualifiche e dei diplomi professionali, si è dato avvio all'offerta della sussidiarietà integrativa mediante un apposito accordo con l'Ufficio scolastico regionale; n. 311 del 16 maggio 2012 in cui sono state dettate, tra l'altro, le "Linee di indirizzo del sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale"; n. 312 del 16 maggio 2012 che, recependo l'accordo tra MIUR, Ministero del Lavoro, Regioni e Province autonome sul passaggio al nuovo ordinamento della IeFP, ha avuto per oggetto il "Sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale" con la conseguente "Approvazione del repertorio regionale delle qualifiche triennali"; n.197 del 10 maggio 2013, relativa alla "prosecuzione dell'offerta dei percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), nonché la loro valorizzazione atta a favorire la occupabilità dei giovani"; n. 355 del 28 luglio 2014, recante le "Linee guida per la realizzazione dei percorsi e degli esami relativi ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale – IeFP". Si veda poi anche la determinazione del direttore generale n. 322 del 2015 relativa all'erogazione dell'offerta sussidiaria integrativa da parte delle istituzioni scolastiche. In sostanza, si è agito esclusivamente con atti adottati in via amministrativa, e non si è mai aggiornata la disciplina.

In Molise sono poi seguite alcune normative che hanno dettato discipline frammentate e di dettaglio su alcuni specifici aspetti della Formazione Professionale ed applicabili anche alla IeFP, come ad esempio la legge n. 24/2002 (sulla rendicontazione e certificazione in materia di corsi di Formazione Professionale) e la legge

n. 3/2008 (in tema di apprendistato, e con il conseguente regolamento di attuazione n. 1 del 2010). Manca, dunque, una normativa legislativa che detti finalmente una disciplina coerente non soltanto con il vigente quadro costituzionale, ma anche con i “principi generali sull’istruzione” e con i “livelli essenziali delle prestazioni” che vincolano l’azione regionale. Tra l’altro, che questo sia un passaggio indispensabile per assicurare certezza e chiarezza del diritto, è testimoniato da quanto risultava chiaramente espresso già nella delibera della Giunta regionale n. 311 del 2012 ove, proprio all’inizio del percorso di attuazione a regime del sistema della IeFP, si affermava che la: «*Regione Molise (...) si assume l’impegno di mettere a sistema l’intero impianto della IeFP in una legge regionale*» (vedi il punto 1.2, lett. c) delle predette “*Linee di indirizzo del sistema regionale di Istruzione e formazione professionale*”. Impegno, come è evidente, che non è stato poi rispettato. Da quanto si è potuto avere notizia in via informale, la Giunta regionale della consiliatura precedente alle elezioni del 2018 stava apprestando una bozza di legge che poi non è stata ufficialmente presentata. Spetterà dunque alla nuova consiliatura regionale, sotto la guida e l’indirizzo della Giunta da poco insediata, il compito di assolvere all’impegno già assunto nel 2012 e provvedere a dare al Molise una disciplina coerente ed organica in materia di IeFP. Pertanto, in questa sede, non si può che ribadire la necessità che si proceda al più presto, in modo da colmare la predetta lacuna legislativa, tenendo conto, tra l’altro, che quanto risultante dagli atti amministrativi vigenti (in particolare dalle predette “*Linee di indirizzo*” del 2012) continua ad essere applicato in assenza di un’idonea base legislativa, e dunque a rischio di possibili sanzioni giurisdizionali per eventuali vizi di illegittimità.

3. Analisi della normativa regionale in materia di IeFP rispetto alle “norme generali sull’istruzione” previste nel D.lgs. n. 61/2017: il Molise e il Friuli Venezia Giulia (legge regionale 21 luglio 2017, n. 27, recante “Norme in materia di formazione e orientamento nell’ambito dell’apprendimento permanente”).

3.1. Premessa

In questa sede, in relazione alle due Regioni qui interessate, Molise e Friuli-Venezia Giulia, si indicano, per ciascuna delle “norme generali sull’istruzione” risultanti dal decreto legislativo n. 61/2017, quale siano le corrispondenti disposizioni dettate dalle leggi regionali vigenti e, dunque, si evidenziano se sussista in modo palese la necessità di modificare, integrare o anche soltanto esplicitare più chiaramente quanto già disposto nella legislazione regionale vigente in modo da renderlo

effettivamente coerente con i vincoli posti dalla normativa nazionale e con i successivi atti di attuazione che saranno adottati in sede nazionale o territoriale. Come accennato sopra, mancando per il Molise una legge regionale su cui operare il confronto, per un verso non si potrà che ribadire la necessità di approvare un'apposita disciplina legislativa, per altro verso l'analisi verterà sul confronto con quanto risultante dagli atti amministrativi generali che disciplinano l'assetto complessivo della IeFP nella predetta Regione, e quindi soprattutto dalle *"Linee di indirizzo del sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale"* approvate con la D.G.R. n. 311 del 2012.

Infine, per ragioni sistematiche, le "norme generali" sono qui distinte tra quelle che possiamo definire "di sistema", in quanto definiscono in modo complessivo i connotati strutturali dell'intero sistema di istruzione professionalizzante in Italia di cui la IeFP fa parte, e quelle che invece concernono più direttamente – e dunque dal punto di vista interno – l'articolazione, l'organizzazione e il funzionamento del settore della IeFP.

3.2. Le discipline regionali vigenti in rapporto alle "norme generali sull'istruzione" cosiddette "di sistema"

Iniziamo dalle *"norme generali sull'istruzione"* che abbiamo qui definito *"di sistema"*.

1) In primo luogo, il decreto legislativo n. 61/2017 prescrive la contemporanea presenza del "sistema dell'istruzione professionale" (IP) e del "sistema dell'Istruzione e Formazione Professionale" (IeFP) (art. 2, comma 1).

Nel Molise, manca la corrispondente e coerente disciplina legislativa. Quanto previsto dal decreto legislativo non appare dunque rispettato in sede legislativa. Circa quanto già previsto nelle "Linee di indirizzo" del 2012, qui si faceva riferimento ad un quadro ormai largamente superato, in quanto basato su "un'impostazione integrata" tra IeFP e sistema scolastico, e che mirasse soprattutto a "ridurre l'abbandono scolastico" (vedi pag. 2), ovvero, ancora, sulla "integrazione tra sistemi" e relativa "permeabilità e continuità orizzontale e verticale dei percorsi" (sempre pag. 2), ovvero sulla presenza della disciplina degli Istituti professionali di Stato come posta dal d.P.R. n. 87/2010. La compresenza di due sistemi distinti (IP e IeFP), come adesso risultante dal D.lgs. n. 61/2017, deve quindi essere introdotta e rispettata sia nella regolamentazione regionale di carattere amministrativo, sia in una futura legge regionale di cui si auspica l'approvazione.

Nel Friuli-Venezia Giulia, la legge n. 27/2017 da un lato colloca la "offerta della IeFP" (art. 12) all'interno del "sistema regionale della formazione, quale servizio pubblico di interesse generale ed elemento determinante per lo sviluppo socio-economico del territorio", e come "parte integrante del sistema regionale dell'apprendimento permanente" (art. 10); dall'altro lato, si constata, in molteplici disposizioni, la

contemporanea presenza dei percorsi scolastici e di quelli formativi; ad esempio, nell'art. 1, comma 2, della legge n. 27/2017 si precisa che "(...) la Regione intende perseguire, in particolare, le seguenti finalità: a) elevare il livello generale di istruzione e formazione professionale (IeFP) e di formazione della popolazione regionale, nonché facilitare l'accesso ai relativi percorsi; b) prevenire e contrastare l'abbandono scolastico e formativo e favorire il rientro nei percorsi scolastici e di istruzione e formazione professionale; (...)". Dunque, soltanto in modo implicito viene riconosciuta alla IeFP la condizione di sistema regionale compresente rispetto al sistema statale dell'istruzione professionale, che tuttavia non viene espressamente citato nell'intera normativa. Sarebbe pertanto opportuna un'esplicitazione del principio generale posto dalla normativa statale.

2) In secondo luogo, nel decreto legislativo si precisa che la IeFP concorre all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione (art. 2, comma 1).

Nel Molise, manca la corrispondente e coerente disciplina legislativa. Quanto previsto dal decreto legislativo non appare dunque rispettato in sede legislativa. Nelle "Linee di indirizzo" del 2012 si faceva riferimento a quanto previsto, in tema di diritto-dovere all'istruzione e formazione, al d.l. n. 7/2007. È dunque necessaria un'integrazione del quadro normativo posto alla base della regolamentazione regionale di carattere amministrativo.

Nel Friuli-Venezia Giulia la legge n. 27/2017 riconosce espressamente che "la Regione assicura (...) l'offerta di istruzione e formazione professionale, anche nell'ambito del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 81/2015, finalizzata all'assolvimento dell'obbligo di istruzione, al diritto-dovere di istruzione e formazione e al conseguimento di un attestato di qualifica o di diploma professionale". Quindi la disciplina regionale rispetta la normativa nazionale.

3) In terzo luogo, nel decreto legislativo si prevede che i due predetti sistemi, IeFP e IP, siano distinti l'uno dall'altro in quanto hanno "diversa identità" (art. 7, comma 3, del D.lgs. n. 61/2017), ma allo stesso tempo siano pariorinati in quanto dotati di "pari dignità" (sempre art. 7, comma 3, del D.lgs. n. 61/2017).

Nel Molise, manca la corrispondente e coerente disciplina legislativa. Quanto previsto dal decreto legislativo non appare dunque rispettato in sede legislativa. Nelle Linee di indirizzo del 2012 non si faceva ovviamente riferimento alla diversa e pari dignità tra la IP e la IeFP, che viceversa deve essere opportunamente garantita non solo nella regolamentazione amministrativa vigente, ma anche in una futura legge regionale di cui si auspica l'approvazione.

Nel Friuli-Venezia Giulia la legge n. 27/2017 non affronta espressamente, come già rilevato, il rapporto tra il "sistema regionale della formazione" e il sistema statale dell'istruzione, né affronta il tema dell'offerta sussidiaria da parte della IP. L'impo-

stazione adottata conduce tuttavia ad introdurre, come vedremo in seguito, discipline di vantaggio per le istituzioni scolastiche – ad esempio, in tema di non sottoposizione all’obbligo di accreditamento, così come di assegnazione di appositi finanziamenti pubblici mediante “specifici bandi e avvisi” – che non appaiono giustificate alla luce del principio generale posto dalla normativa statale in tema di “pari dignità” tra IeFP e IP. La disciplina regionale andrebbe dunque integrata.

4) In quarto luogo, nel decreto legislativo si prevede che i percorsi triennali e quadriennali di IeFP siano realizzati dalle “istituzioni formative accreditate dalle Regioni e dalla Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226” (art. 2, comma 1, lett. b), e dalle “istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzioni professionale (...) previo accreditamento regionale” (art. 4, comma 4).

Nel Molise, manca la corrispondente e coerente disciplina legislativa. Quanto previsto dal decreto legislativo non appare dunque rispettato in sede legislativa. Secondo quanto previsto dalle “Linee di indirizzo” del 2012 i percorsi della IeFP sono erogati dalle istituzioni formative accreditate e dalle istituzioni scolastiche, senza l’obbligo del previo accreditamento regionale e secondo il modello della sussidiarietà integrativa, che adesso non è più consentita ai sensi del D.lgs. n. 61/2017. Tra l’altro si prevede che le “agenzie formative operano in modo tra loro integrato” (pag. 4), principio che non è coerente con la normativa nazionale. Dunque, quanto previsto in sede nazionale deve essere rispettato sia nella regolamentazione regionale di carattere amministrativo, sia in una futura legge regionale di cui si auspica l’approvazione.

Nel Friuli-Venezia Giulia la legge n. 27/2017 prevede, da un lato, che gli “interventi formativi di cui alla presente legge sono svolti da soggetti pubblici non territoriali e privati, senza scopo di lucro, che abbiano tra i propri fini istituzionali la formazione e che siano in possesso dei seguenti requisiti ai fini dell’accreditamento: (...) p) per quanto riguarda l’istruzione e formazione professionale, rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni previsti dalla disciplina statale” (art. 22, comma 1); e dall’altro lato, che “Le Università, le fondazioni degli Istituti tecnici superiori, gli enti pubblici nazionali di ricerca vigilati dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, le Istituzioni Scolastiche statali e paritarie di scuola secondaria superiore e i Centri permanenti per l’istruzione agli adulti (CPIA) non sono soggette ad accreditamento e possono beneficiare dei finanziamenti pubblici per la formazione professionale in presenza di specifici bandi e avvisi” (art. 22, comma 3). Dunque, la normativa regionale va corretta, non essendo conforme al principio generale sull’obbligo di accreditamento regionale che grava anche sulle istituzioni scolastiche.

5) In quinto luogo, il decreto legislativo prevede che il quinto anno della IP sia strutturato dalle istituzioni scolastiche “in modo da consentire (...) di maturare i crediti per il conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS), ove previsto dalla programmazione delle singole Regioni” (art. 4, comma 5).

Nel Molise, manca la corrispondente e coerente disciplina legislativa. Quanto previsto dal decreto legislativo non appare dunque rispettato. Il principio posto dalla normativa statale, infine, non è presente nelle "Linee di indirizzo" del 2012. Dunque, quanto è previsto nella normativa statale deve essere rispettato sia nella regolamentazione regionale di carattere amministrativo, sia in una futura legge regionale di cui si auspica l'approvazione.

Nel Friuli-Venezia Giulia la legge n. 27/2017 non prevede una norma corrispondente al principio posto dalla normativa statale, e dunque va opportunamente integrata.

6) In sesto luogo, nel decreto legislativo si stabilisce che il sistema della IP è raccordato con quello della IeFP mediante la "Rete nazionale delle scuole professionali" avente funzioni di monitoraggio e di valutazione, e che accomunerà – in base alle norme che saranno dettate con decreto ministeriale approvato previa intesa in sede di Conferenza Unificata con le Regioni e gli Enti locali – le istituzioni educative che fanno parte dei due sistemi, da un lato, le scuole della IP, e, dall'altro lato, le istituzioni formative accreditate della IeFP (art. 7).

Nel Molise, manca la corrispondente e coerente disciplina legislativa. Quanto previsto dal decreto legislativo non appare dunque rispettato. Il principio posto dalla normativa statale, infine, non è presente nelle "Linee di indirizzo" del 2012. Dunque, quanto è previsto nella normativa statale deve essere rispettato sia nella regolamentazione regionale di carattere amministrativo, sia in una futura legge regionale di cui si auspica l'approvazione.

Nel Friuli-Venezia Giulia la legge n. 27/2017 non prevede una norma corrispondente al principio posto dalla normativa statale, e dunque va integrata.

7) In settimo luogo, nel decreto legislativo si aggiunge che questi due "sistemi formativi" (IP e IeFP) sono affiancati e collegati mediante opportuni "passaggi" che sono regolati dai "criteri generali" dettati dal decreto legislativo stesso e che saranno disciplinati, nelle singole "fasi", da un apposito accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni (vedi art. 8, e sull'accordo il comma 2).

Nel Molise, manca la corrispondente e coerente disciplina legislativa. Quanto previsto dal decreto legislativo non appare dunque rispettato. Le Linee di indirizzo del 2012 prevedono "organici raccordi" tra IP e IeFP, ma devono essere coordinate ed aggiornate ai criteri generali stabiliti nel D.lgs. n. 61/2017 e al conseguente Accordo che sarà adottato in Conferenza Stato-Regioni. Dunque, quanto è previsto nella normativa statale deve essere rispettato sia nella regolamentazione regionale di carattere amministrativo, sia in una futura legge regionale di cui si auspica l'approvazione.

Nel Friuli-Venezia Giulia la legge n. 27/2017 non prevede una disciplina relativa ai passaggi tra IeFP e IP e corrispondente al principio posto dalla normativa statale. Dunque la legge regionale va integrata, anche tenendo conto dei principi comunque già espressi nella legge regionale medesima, come, ad esempio, nell'art. 2, comma 2, lett. b, ove si precisa che tra le finalità che la Regione intende perseguire vi è quella

di “prevenire e contrastare l’abbandono scolastico e formativo e favorire il rientro nei percorsi scolastici e di Istruzione e Formazione Professionale”; ovvero nell’art. 5, comma 2, lett. b, ove si precisa che “le reti regionali di apprendimento permanente” nel cui ambito si colloca la IeFP, hanno, tra l’altro, la finalità di: “f, realizzare azioni di accompagnamento preordinate al rientro nel sistema educativo di istruzione e di formazione (...)”.

8) In ottavo luogo, il decreto legislativo prevede che i diplomi di istruzione professionale e le qualifiche e i diplomi della IeFP sono ufficialmente qualificati come “titoli di studio tra loro correlati nel Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13”.

Nel Molise, manca la corrispondente e coerente disciplina legislativa. Quanto previsto dal decreto legislativo non appare dunque rispettato. Le Linee di indirizzo del 2012, ovviamente, non tengono conto del Repertorio previsto nel 2013 e non prevedono pertanto il principio relativo alla correlazione. Dunque, quanto è previsto nella normativa statale deve essere rispettato sia nella regolamentazione regionale di carattere amministrativo, sia in una futura legge regionale di cui si auspica l’approvazione.

Nel Friuli-Venezia Giulia la legge regionale n. 27/2017, da un lato in via generale, definisce “l’apprendimento formale” come “il processo che si attua nel sistema di istruzione e formazione, nelle università e nelle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o diploma professionale, anche in apprendistato, a norma del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), o di una certificazione riconosciuta” (art. 4, comma 1, lett. b; dall’altro lato, precisa che: “Con deliberazione della Giunta regionale è predisposto e aggiornato il Repertorio delle qualificazioni regionali in maniera funzionale alla correlazione e all’inclusione nel Repertorio nazionale dei titoli e delle qualificazioni professionali di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92)” (art. 21, comma 1). La disciplina regionale deve quindi essere opportunamente integrata circa la correlazione dei titoli di studio rilasciati al termine dei percorsi della IeFP rispetto al Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13 (art. 8, comma 8, lett. b del D.lgs n. 61/2017).

9) Da ultimo, va segnalato che nel decreto legislativo non è stata affrontata e dunque è rimasta ferma la norma generale sull’istruzione che prevede che sia dopo il

diploma di istruzione secondaria di secondo grado, sia dopo il diploma quadriennale di IeFP e un successivo percorso di IFTS di durata annuale, è consentito l'accesso agli ITS (art. 1, c. 46, legge 107/2015 e Accordo Stato-Regioni 16 gennaio 2016).

Nel Molise, manca la corrispondente e coerente disciplina legislativa. Quanto previsto dal decreto legislativo non appare dunque rispettato in sede legislativa. Le Linee di indirizzo del 2012 ovviamente non tengono conto del principio stabilito nel 2015 dalla normativa nazionale. Dunque, quanto è previsto nella normativa statale deve essere rispettato sia nella regolamentazione regionale di carattere amministrativo, sia in una futura legge regionale di cui si auspica l'approvazione.

*Nel Friuli-Venezia Giulia la legge regionale n. 27/2017, nelle parti relative agli IFTS e agli ITS (art. 4 comma 1, in relazione alle definizioni generali e art. 13 sulla disciplina più specifica della "istruzione tecnica superiore"), non prevede espressamente tale possibilità. È vero che nell'art. 12, comma 3, si prevede che "Il diploma conseguito al termine di percorsi di durata quadriennale di Istruzione e Formazione Professionale consente di accedere alla formazione terziaria accademica e **non accademica** secondo le modalità previste dalla vigente disciplina nazionale"; tuttavia, appare necessario integrare e rendere più esplicita la disciplina regionale.*

3.3. Le discipline regionali vigenti in rapporto alle "norme generali sull'istruzione" riguardanti direttamente la IeFP

Passiamo adesso alle "norme generali sull'istruzione" che sono presenti nel decreto legislativo n. 61/2017 con particolare riferimento all'articolazione, organizzazione e funzionamento del settore della IeFP, quale specifico ambito dell'istruzione professionalizzante in Italia. Va aggiunto che una buona parte di tali "norme generali" rinvia a specifici atti attuativi, da adottarsi in sede nazionale e regionale per lo più in base al principio di leale collaborazione sopra ricordato, cioè sulla base di intese o accordi con le Regioni stesse. Pertanto, ne discende che le normative legislative regionali dovranno adeguarsi anche a quanto disposto dai predetti atti attuativi o comunque ne dovranno richiamare la conseguente e necessaria osservanza.

1) In primo luogo, nel decreto legislativo è assicurata la libertà di scelta alternativa degli studenti che terminano la scuola secondaria di primo grado, tra i percorsi offerti dai due sistemi, quelli quinquennali della IP e quelli triennali e quadriennali della IeFP. Si tratta di un vero e proprio diritto per ciascun allievo, il quale, per l'appunto, "può scegliere" (vedi art. 2, comma 1), e quindi deve essere messo nelle condizioni di effettuare tale scelta. La legge regionale, dunque, deve consentire tale scelta alternativa e non può precluderla mediante una normativa che non preveda in alcun modo o comunque limiti la possibilità degli studenti di scegliere i percorsi triennali e quadriennali di IeFP. Non sono previste e dunque ammesse forme "miste" o "ibride" tra IeFP e IP (ad esempio, percorsi annuali o biennali di IeFP che seguono il primo anno o il biennio nella IP).

Nel Molise, manca la corrispondente e coerente disciplina legislativa. Quanto previsto dal decreto legislativo non appare dunque rispettato in sede legislativa. Le Linee di indirizzo del 2012 prevedono che “a regime il sistema prenderà (sic!) anche un quarto anno con il rilascio di un diploma professionale e la possibilità di un quinto anno che consentirà l’accesso all’esame di stato (...)” (pag. 4). Tale prospettive, considerate soltanto eventuali, sono ormai divenute un obbligo che deve essere rispettato dalla Regione. Dunque, quanto è previsto nella normativa statale deve essere rispettato sia nella regolamentazione regionale di carattere amministrativo, sia in una futura legge regionale di cui si auspica l’approvazione.

*Nel Friuli-Venezia Giulia la legge regionale n. 27/2017 precisa che la Regione intende perseguire, tra l’altro, la finalità di “elevare il livello generale di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) e di formazione della popolazione regionale, nonché **facilitare l’accesso ai relativi percorsi**” (art. 2, comma 2, lett. a); “di perseguire **l’allineamento tra la domanda di professionalità proveniente dal territorio e l’offerta formativa regionale**, con particolare riferimento alle strategie di sviluppo regionale” (art. 2, comma 2, lett. f); e di “assicurare **una diffusione equilibrata delle opportunità di formazione e di orientamento** nell’intero territorio regionale” (art. 2, comma 2, lett. g). È vero che si riconosce che “La partecipazione degli utenti alle attività a carattere formativo è gratuita”, salvo peraltro il possibile obbligo di partecipazione al costo per “particolare tipologie di interventi” (art. 2, comma 3), ma non sussiste una norma che garantisce il diritto degli studenti di accedere ai percorsi della IeFP. La legge regionale deve essere quindi integrata.*

2) In secondo luogo, nel decreto legislativo si prevede il diritto di scelta – con un’alternativa «binaria» – dopo la qualifica nella IeFP: lo studente, conseguita la qualifica triennale, “può chiedere di passare al quarto anno dei percorsi di istruzione professionale (...) oppure di proseguire il proprio percorso di studi con il quarto anno dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale sia presso le istituzioni scolastiche che presso le istituzioni formative accreditate per conseguire un diploma professionale di tecnico di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 2006” (art. 8, comma 7).

Nel Molise, manca la corrispondente e coerente disciplina legislativa. Quanto previsto dal decreto legislativo non appare dunque rispettato in sede legislativa. Sul punto, le Linee di indirizzo del 2012 vanno opportunamente integrate e corrette. Dunque, quanto è previsto nella normativa statale deve essere rispettato sia nella regolamentazione regionale di carattere amministrativo, sia in una futura legge regionale di cui si auspica l’approvazione.

Nel Friuli-Venezia Giulia la legge regionale n. 27/2017 non prevede una norma corrispondente e dunque deve essere integrata.

3) In terzo luogo, nel decreto legislativo sono previste alcune condizioni per i percorsi di IeFP erogati dalla IP in via sussidiaria, ed in particolare il previo accre-

ditamento regionale secondo le modalità definite dagli «accordi» tra singola Regione e Ufficio Scolastico Regionale ai sensi dell'art. 7, comma 2 (vedi art. 4, comma 4, primo periodo) e la realizzazione di tali percorsi di IeFP nel rispetto degli standard formativi definiti da ciascuna Regione secondo i «criteri generali» stabiliti con un apposito decreto ministeriale approvato previa intesa tra Stato e Regioni ai sensi dell'art. 7, comma 1 (vedi art. 4, comma 4, secondo periodo).

Nel Molise, manca la corrispondente e coerente disciplina legislativa. Quanto previsto dal decreto legislativo non appare dunque rispettato in sede legislativa. Le "Linee di indirizzo" del 2012 vanno sul punto integrate e corrette. Dunque, quanto è previsto nella normativa statale deve essere rispettato sia nella regolamentazione regionale di carattere amministrativo, sia in una futura legge regionale di cui si auspica l'approvazione.

Nel Friuli-Venezia Giulia la legge regionale n. 27/2017 non prevede una disciplina corrispondente e deve essere quindi integrata.

4) In quarto luogo, il decreto legislativo prevede che, a favore degli studenti che hanno conseguito il diploma professionale al termine del percorso di IeFP e che intendono sostenere l'esame di Stato, le Regioni devono realizzare, a proprie spese (ivi compresi gli oneri per le Commissioni nominate dal MIUR), appositi corsi annuali che si concludono con l'esame di Stato; inoltre si prevede che, con apposite intese tra le singole Regioni e il MIUR, siano definiti i criteri generali per la realizzazione dei predetti corsi annuali "in modo coerente con il percorso seguito dalla studentessa e dallo studente nel sistema della Istruzione e Formazione Professionale (art. 14, comma 3).

Nel Molise, manca la corrispondente e coerente disciplina legislativa. Quanto previsto dal decreto legislativo non appare dunque rispettato in sede legislativa. Le "Linee di indirizzo" del 2012, sul punto, vanno integrate e corrette. Dunque, quanto è previsto nella normativa statale deve essere rispettato sia nella regolamentazione regionale di carattere amministrativo, sia in una futura legge regionale di cui si auspica l'approvazione.

Nel Friuli -Venezia Giulia la legge n. 27/2017 prevede in via generale, come già ricordato, nell'art. 12, comma 3, che "Il diploma conseguito al termine di percorsi di durata quadriennale di Istruzione e Formazione Professionale consente di accedere alla formazione terziaria accademica e non accademica secondo le modalità previste dalla vigente disciplina nazionale". La disciplina regionale deve essere quindi integrata.